CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BARI

DISPOSIZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE REGISTRO DELLE IMPRESE N. 1 /R.I. DEL 13.05.2008

Oggetto: Imprese di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione – Legge n. 82 del 1994 e D.M. 7 luglio 1997, n. 274 – Fasce di classificazione – Trasferimento dell'azienda o di un ramo di essa e dei relativi requisiti tecnici di accesso – Acquisizione dei requisiti da parte dell'impresa cessionaria – Ammissibilità.

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE DI BARI

- Visto l'art. 2188 del Codice Civile;
- Visto l'art. 8 della Legge 580/1993 che disciplina il Registro delle Imprese;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 che regolamenta il Registro delle Imprese;
- Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 82 per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione;
- Visto il Decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 274 adottato in data 7 luglio 1997 in attuazione degli art. 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82 per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione;
- Vista la Circolare n. 3428/C adottata dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato in data 25 novembre 1997 con la quale sono state fornite le linee guida per la corretta applicazione ed interpretazione della citata normativa;
- Visto il D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558 recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di Registro delle Imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al Registro delle Imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici;
- Visto l'art. 10 del Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7 (convertito con modificazioni dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40) recante misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attività economiche;
- Considerato che l'art. 3 del D.M. 7 luglio 1997, n. 274 prevede che le imprese di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione sono iscritte, a domanda, nel registro delle imprese secondo determinate fasce di classificazione e che la collocazione dell'impresa in una delle fasce previste dal comma 1 del citato articolo avviene nel rispetto di precisi requisiti tecnico-economico-finanziari previsti dai successivi commi 2, 3, 4 e 5;
- Preso atto che, in considerazione di operazioni aventi ad oggetto il trasferimento di aziende o di rami di esse, numerose imprese cessionarie hanno richiesto al registro

delle imprese di ottenere il medesimo requisito tecnico-economico-finanziario detenuto dall'impresa cedente ed, in particolare, l'inserimento nella medesima fascia già riconosciuta a quest'ultima;

- Rilevato che nella fattispecie in esame nulla è disposto dalla normativa vigente, nè di produzione né da quella di attuazione;
- Visto che, relativamente alla normativa sugli appalti pubblici, il D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 recante disposizioni per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori dei lavori pubblici all'art. 15 stabilisce che " … in caso di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo, il nuovo soggetto può avvalersi per la qualificazione dei requisiti posseduti dalle imprese che ad esso hanno dato origine";
- Atteso che la citata circolare n. 3428/C prevede al punto 6.3) che "… nel caso di imprenditore individuale succeduto nell'attività, ad esempio a seguito del decesso del precedente titolare al quale sia subentrato in tutti i rapporti in essere, è certamente possibile fare ricorso, ai fini della iscrizione nelle fasce di fatturato, anche al fatturato dell'impresa cessata, a condizione che sia verificabile la continuità delle relative attività. Analogamente potrà operarsi anche nei casi di subentro nelle attività a seguito di incorporazione o fusione";
- Considerato che ai sensi di quanto disposto dagli artt. 2555 e 2556 C.C. l'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa e che il trasferimento di essa o parte di essa ne implica il passaggio dei beni dal cedente al cessionario;
- Ritenuto che nella definizione di bene possa sicuramente rientrare il requisito tecnico o professionale detenuto da un soggetto imprenditoriale;
- Rilevato che in base ai principi generali del nostro ordinamento con il trasferimento dell'azienda si determina il sub-ingresso del cessionario nel complesso dei rapporti, attivi e passivi, del cedente tra i quali è compreso anche il possesso di titoli, referenze o requisiti specifici maturati nello svolgimento dell'attività cui l'azienda o un ramo di essa era dedicato;
- Vista la decisione della Corte di Giustizia della Comunità Europea – Sez. V – del 2 dicembre 1999 causa C/176/98 e la sentenza del Consiglio di Stato n. 2718 in sede Giurisdizionale – Sez. V – adottata in data 20 maggio 2002 che hanno avvalorato tale orientamento;
- Preso atto che da tempo numerosi Uffici del Registro delle Imprese, nelle ipotesi di trasferimento di aziende o di rami di esse, hanno ritenuto di accogliere le richieste di inserimento nella medesima fascia di classificazione cui era collocata l'impresa cedente, a condizione che quest'ultima abbia regolarmente denunciato al Registro delle Imprese la relativa cessazione di attività;
- Ritenuto uniformarsi all'orientamento prevalente onde evitare una disparità di trattamento tra il Registro delle Imprese di Bari ed altri Uffici del Registro tale da

causare, altresì, da un lato, il rilascio di certificati attestanti, per la medesima fattispecie, situazioni differenti e, dall'altro, il fenomeno del trasferimento del soggetto imprenditoriale verso quelle realtà provinciali meno rigide e formaliste;

- Considerato che il provvedimento che si intende adottare non comporterà nessun onere a carico dell'Ente Camerale ;
- Sentito il responsabile del procedimento amministrativo competente

DISPONE

1) **Che, relativamente alla L. 25 gennaio 1944, n. 82 per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione, qualsiasi operazione che comporti il trasferimento di un'azienda o di un suo ramo, consente al soggetto subentrante di avvalersi dei requisiti tecnico-economico-finanziari posseduti, regolarmente, dal soggetto cedente;**
2) **Che, ai fini della richiesta di inserimento in una delle fasce di classificazione previste dall'art. 3 del D.M. 274/1997, relativamente alla fattispecie indicata al punto 1), il soggetto cessionario acquisisce il diritto di subentrare nella medesima fascia di classificazione riconosciuta all'impresa cedente, a condizione che quest'ultima abbia regolarmente denunciato la relativa cessazione di attività al Registro delle Imprese.**

IL CONSERVATORE
DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
(Dott.ssa Angela P. PARTIPILO)

Angela Patrizia Partipilo

Firmato digitalmente da Angela Patrizia Partipilo
ND: c=IT, o=/ CCIAA BARI, sn=PARTIPILO, givenName=ANGELA PATRIZIA, serialNumber=IT: PRTNLP60L66A662C, dnQualifier=200711123536, cn=Angela Patrizia Partipilo
Data: 2008.05.15 17:57:47 +02'00'